

alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività, qualora non convenientemente ripristinabili;

per concorrere agli interventi e misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguente alle emergenze derivanti da eventi di tipo *b)*, come individuati dall'art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, ivi compresi i contributi per privati e imprese danneggiate verificatisi nell'anno precedente, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

una quota non inferiore al 30% per il potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, riservandone, di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla base delle effettive esigenze riscontrate dalle regioni sul territorio.

2. I programmi di cui al comma 1, approvati dalle regioni interessate, sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dall'adozione del Piano di riparto di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Modalità di trasferimento

1. Il Dipartimento della protezione civile, trasferisce le risorse alle regioni, ovvero ove esistenti, alle Agenzie regionali preposte allo svolgimento delle attività di protezione civile, sui relativi conti di tesoreria con le seguenti modalità:

acconto del 70% all'avvenuta registrazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al precedente art. 1;

saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta degli enti corredata dalla relazione relativa al completamento degli interventi realizzati e della documentazione che attesti l'avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all'80% e dell'elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati.

2. Le risorse erogate per le quali non siano state assunti impegni di spesa da parte delle regioni entro un anno dalla data del loro trasferimento, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo *b)*, devono essere restituite al Dipartimento della protezione civile per essere ridistribuite tra le altre regioni secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Premialità

1. Il Dipartimento della protezione civile, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo *b)*, determina l'ammontare delle assegnazioni per le quali non siano stati assunti impegni di spesa da parte delle regioni nei dodici mesi successivi alla data di trasferimento delle risorse in acconto, per la conseguente ripartizione, in misura proporzionale, a titolo di premialità, in favore delle amministrazioni che avranno dimostrato di aver avviato interamente i programmi preventivati.

2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si provvede nelle annualità successive a quella di riferimento, con il decreto di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 5.

Monitoraggio

1. Le regioni sono tenute a verificare l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite ai sensi del presente provvedimento e relazionano al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di trasferimento delle risorse in acconto, sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure riportate nei rispettivi programmi di cui all'art. 2.

2. Per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure è istituito presso il Dipartimento della protezione civile apposito gruppo di lavoro, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e per la cui partecipazione non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, incaricato delle verifiche propedeutiche alle erogazioni del saldo di cui all'art. 3, comma 1, nonché alla gestione delle premialità di cui all'articolo 4.

3. La composizione del gruppo di lavoro e le modalità operative per lo svolgimento del monitoraggio sono definite con uno o più decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 6.

Adempimenti

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI*

*Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2287*

22A05585

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2022.

Indirizzi operativi per la gestione dei deceduti in seguito agli eventi emergenziali di protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 23, 24, 25 e 45;



Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, recante “Codice della protezione civile”»;

Visto l'art. 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2006, n. 87;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della protezione civile 2 maggio 2006, recante «Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti stradali, ferroviari, aerei e in mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose», comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 2006, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, recante «Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 2006, n. 200;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2007, recante «Procedure e modulistica del triage sanitario nelle catastrofi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 2008, n. 91;

Visto il decreto del Ministero della salute 11 aprile 2008 «Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: “Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte”», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 2008, n. 136;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 febbraio 2009, n. 36;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, relativo alla «Organizzazione e funzionamento di sistema presso la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 2009, n. 41;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014 relativa al «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2014, n. 79;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 «Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross) e dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2016, n. 194;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021, recante «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 2021, n. 160;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 di approvazione del regolamento di polizia mortuaria, recepito da leggi e regolamenti regionali e dai regolamenti comunali polizia mortuaria;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Presidente del Consiglio di ministri, con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'art. 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate;

Ravvisata la necessità di ottimizzare la capacità di pianificazione e gestione delle attività per la gestione dei deceduti in seguito agli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 6 luglio 2022;

EMANA
la seguente direttiva:

1. Finalità e principi generali.

La presente direttiva ha lo scopo di definire il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse alla raccolta, al trasporto, alla conservazione, all'identificazione, alla registrazione del decesso negli atti di stato civile e alla sepoltura dei deceduti a seguito di calamità naturali o di eventi di origine antropica di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, laddove non sia possibile fronteggiare la situazione con risorse e procedure ordinarie.

In particolare, ci si propone di definire quanto segue:

- a) le attività del Servizio nazionale della protezione civile a supporto della gestione dei deceduti;
- b) le competenze delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile in materia di pianificazione e gestione delle attività di cui al punto a);
- c) il coordinamento per la richiesta, l'invio e l'utilizzo delle risorse necessarie alle attività di cui al punto a).

La presente direttiva va interpretata tenendo conto delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria e pertanto non modifica, in alcuna parte, le competenze in materia di identificazione dei deceduti e di attività di polizia giudiziaria



previste dalla vigente normativa, né l'organizzazione e le attività proprie delle specifiche squadre DVI (*Disaster victim identification*) delle Forze di polizia.

Le procedure per l'identificazione delle vittime di disastri - o DVI - sono ispirate, soprattutto in caso di deceduti di nazionalità straniera, alla guida DVI Interpol, della quale si riporta in allegato una sintesi dei contenuti.

2. Attività di protezione civile per la gestione dei deceduti.

Nell'ambito degli eventi oggetto della presente direttiva, il Servizio nazionale della protezione civile garantisce, anche mediante interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il corretto svolgimento delle seguenti attività:

a) raccolta, trasporto e conservazione delle salme (mezzi di trasporto e personale, strutture fisse e mobili per la conservazione e disinfezione);

b) assistenza alle famiglie (supporto logistico, psicologico, spirituale) e informazione relativa all'evolversi delle attività;

c) attività di identificazione delle vittime (DVI): allestimento aree «*post mortem*» ed «*ante mortem*» (*cf.* allegato);

d) eventuale integrazione delle squadre DVI con personale specialistico, individuato dai responsabili delle squadre stesse;

e) supporto ai comuni per la gestione delle aree cimiteriali e per la valutazione speditiva dell'idoneità di dette aree attraverso il concorso della relativa regione/provincia autonoma;

f) supporto ai comuni per il potenziamento delle procedure di acquisizione, ove necessario in via immediata, del personale, dei mezzi e dei materiali necessari ad assolvere ai compiti legati alle attività di stato civile e di polizia mortuaria;

g) il reperimento di sepolture necessarie, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

h) il reperimento di impianti di cremazione anche sull'intero territorio nazionale.

3. Pianificazione delle attività di gestione dei deceduti.

Il piano di gestione dei deceduti negli eventi oggetto della presente direttiva viene predisposto e approvato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. L'attività di pianificazione è svolta in collaborazione con la regione/provincia autonoma ed i comuni afferenti al territorio di competenza della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, con il coinvolgimento delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile interessate.

3.1. Competenze delle regioni/province autonome.

Le regioni/province autonome provvedono alla definizione delle procedure per l'attivazione delle risorse di propria competenza a supporto delle attività di cui al punto 2.

Ai fini della pianificazione provvedono, inoltre, alla ricognizione periodica delle seguenti risorse:

strutture medico-legali ospedaliere/universitarie;

risorse logistiche per la conservazione delle salme delle strutture operative regionali, servizi mortuari delle strutture sanitarie, obitori, depositi osservazione salme, sale osservazione salme presenti nelle sale per il commiato;

risorse del territorio per le attività di disinfezione e conservazione;

strutture fisse per la conservazione di alimenti (regolamento CE n. 852/2004) che possano essere utilizzate in situazioni di emergenza per la conservazione delle salme, in assenza di adeguate alternative;

mezzi idonei per il trasporto di salme e cadaveri;

mezzi refrigerati idonei al trasporto di alimenti da utilizzare per la conservazione ed il trasporto delle salme in emergenza, in assenza di adeguate alternative;

risorse logistiche che possano concorrere all'allestimento di aree per l'attività di identificazione delle vittime (DVI).

L'attività di ricognizione è coordinata dal referente sanitario regionale per le grandi emergenze di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, con il concorso delle aziende sanitarie e ospedaliere. I risultati della ricognizione vengono comunicati dal referente sanitario regionale con scadenza almeno annuale al competente ufficio regionale della protezione civile e alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo competenti per territorio.

Le regioni/province autonome si attivano con le aziende sanitarie e ospedaliere, nonché con gli ordini professionali, per individuare la disponibilità di professionalità sul territorio idonee al supporto delle attività di cui al punto 2, lettera *d*) e in particolare:

medici legali con competenze di patologia forense;


odontoiatri con competenze di odontologia forense;

psicologi con competenze di psicologia dell'emergenza.

Le regioni/province autonome elaborano le procedure per l'attivazione ed il dispiegamento delle risorse sopra elencate, e ne danno comunicazione alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo del territorio regionale. Laddove possibile, le regioni/province autonome elaborano procedure per la condivisione con le Prefetture - Uffici territoriali del Governo del territorio di competenza di dati e informazioni sanitari utili all'attività di identificazione delle vittime.

Le regioni individuano insieme ai comuni le aree idonee alle attività di identificazione dei deceduti (DVI) sul territorio di competenza, e ne danno comunicazione alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per le successive valutazioni.

Le regioni, sulla base dei piani ricognitivi sopra indicati, provvederanno a formalizzare appositi accordi quadro per la fornitura di materiale funebre, di operatori necrofori, di idonei mezzi funebri e di strutture, anche prefabbricate, da destinare alla sepoltura, e a trasmetterli alle Prefetture - Uffici territoriali di Governo competenti.



3.2. Competenze delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo:

operano una ricognizione delle risorse delle strutture operative nazionali presenti sul territorio di competenza e, in particolare, delle risorse logistiche per il supporto alle attività DVI;

acquisiscono le informazioni sulle risorse raccolte dalle regioni/province autonome e dai comuni e sulle procedure per l'attivazione e l'impiego delle suddette risorse in situazione di emergenza, al fine di realizzare il piano di gestione dei deceduti in seguito agli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1;

comunicano, ove richiesto, i risultati della ricognizione periodica delle risorse logistiche alla segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Inoltre, in raccordo con la regione/provincia autonoma e con i comuni, pianificano:

la ricognizione delle squadre DVI presenti sul territorio con le amministrazioni di appartenenza;

la valutazione di eventuali integrazioni di risorse umane e strumentali, ove risultate carenti in fase ricognitiva;

le indicazioni alla regione/provincia autonoma di eventuali risorse umane e materiali delle strutture e componenti del Servizio nazionale della protezione civile, da richiedere, nel caso di emergenze di rilievo nazionale, al Dipartimento della protezione civile.

3.3. Competenze dei comuni.

I comuni in fase di pianificazione assicurano:

la ricognizione, di concerto con le regioni/province autonome, delle ditte autorizzate all'esercizio dell'attività funebre, con sedi principali o secondarie nel proprio territorio;

la ricognizione, di concerto con le regioni/province autonome, all'interno dei cimiteri, delle sepolture disponibili per situazioni di emergenza, del numero di camere mortuarie, obitori, depositi osservazione salme, sale osservazione salme presenti nelle sale per il commiato ed eventuali sale autoptiche;

la ricognizione degli ufficiali di stato civile e di polizia mortuaria e degli strumenti e spazi da destinare alle predette attività sul territorio; la ricognizione, di concerto con le regioni/province autonome, della potenzialità ordinaria e straordinaria degli impianti di cremazione e dei relativi locali di deposito ai fini delle attività di cui al punto 2;

il concorso all'individuazione delle aree idonee da poter rendere disponibili per le attività di identificazione delle vittime;

l'elaborazione di procedure atte ad assicurare il concorso delle risorse di propria competenza all'assistenza ai familiari e conoscenti delle vittime;

la valutazione del numero di aree cimiteriali e di sepolture disponibili per le emergenze;

le procedure per le attività amministrative necessarie, in fase di emergenza, alla gestione dei decessi e per l'inserimento nella propria struttura del supporto dei mezzi e delle risorse umane attivate nell'ambito delle attività di continuità amministrativa di cui all'art. 12, comma 2,

lettera *b*) del decreto legislativo n. 1/2018 con il supporto dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) in collaborazione con l'associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA).

4. Gestione dei deceduti in emergenza - modello di intervento.

4.1. Competenze delle regioni/province autonome.

La regione/provincia autonoma:

assicura l'attivazione e l'impiego delle risorse del Servizio sanitario regionale e delle strutture operative regionali di protezione civile per il concorso alle attività di cui al punto 2, su richiesta della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, anche con utilizzo, laddove istituiti e finanziati, di Fondi di cui al comma 2 dell'art. 11 e al comma 1 dell'art. 45 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1;

concorre alle attività di cui al punto 2, coordinate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, per quanto di propria competenza.

4.2. Competenze delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

In caso di eventi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo:

coordina gli interventi a supporto delle attività di cui al punto 2;

assicura le comunicazioni con le squadre DVI eventualmente presenti;

garantisce, nell'ambito della propria competenza territoriale, il concorso delle strutture operative dello Stato a supporto delle attività di cui al punto 2, fermo restando il ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini della direzione tecnica dei soccorsi, come stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 e dalle direttive del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 maggio 2006 e del 27 gennaio 2012, con funzionale supporto alle squadre DVI presenti;

richiede il concorso delle strutture del Servizio sanitario regionale, ove necessario, per il tramite del referente sanitario regionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016;

assicura l'invio di risorse logistiche, ove disponibili, per eventuali necessità connesse alla conservazione e identificazione delle vittime, incluso l'allestimento di aree DVI, richiedendo l'eventuale supporto della regione, P.A.;

garantisce, nell'ambito della propria competenza territoriale, il reperimento del personale necessario per l'attività di gestione dei decessi, delle sepolture disponibili nei comuni limitrofi rispetto al luogo di accadimento dell'evento, nonché degli impianti di cremazione disponibili, richiedendo l'eventuale supporto della regione, P.A.;

in caso di eventi di cui al comma 1, lettera *c*) dell'art. 7, richiede, ove necessario, al Dipartimento della protezione civile eventuali risorse aggiuntive delle com-



ponenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, per il tramite della regione/provincia autonoma, dopo avere verificato con la stessa la disponibilità di tali risorse in ambito regionale;

in caso di eventi di cui al comma 1, lettera *c*) dell'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018, richiede, ove necessario, al Dipartimento della protezione civile eventuali risorse aggiuntive per lo svolgimento di attività di continuità amministrativa di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 1/2018, riferite anche allo stato civile e alla polizia mortuaria;

garantisce il raccordo con le squadre DVI delle suddette amministrazioni per la valutazione di eventuali necessità di allestimento di aree per l'attività DVI e/o di integrazione di risorse umane e materiali;

assicura l'ufficialità delle informazioni inerenti il numero dei deceduti e dei feriti, anche in relazione agli organi di stampa e di comunicazione;

assicura il raccordo con i comuni per eventuali necessità di assistenza ai familiari e ai conoscenti delle vittime;

assicura l'informazione ai parenti e conoscenti delle vittime in merito all'organizzazione logistica finalizzata alla gestione dei deceduti. Tale attività è svolta con il concorso delle Forze di polizia intervenute con specifiche strutture tecnico-operative, nell'ambito delle quali opera personale specializzato nell'attività DVI.

4.3. Competenze dei comuni.

I comuni:

incrementano, ove possibile, sul proprio territorio, anche con attività requisitorie, la disponibilità di sepolture per l'erogazione di servizi cimiteriali;

contribuiscono, per quanto di competenza, al supporto alle attività di assistenza ai parenti e conoscenti dei defunti per gli scopi della presente direttiva;

assicurano per quanto di competenza il supporto amministrativo per la gestione dei deceduti.

Il Dipartimento della protezione civile, in occasione o in vista di eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, assicura l'attivazione ed il concorso coordinato del Servizio nazionale della protezione civile, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 23 e 24 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1.

5. Disposizioni finali.

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro attribuite dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.

Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva, provvedono alla realizzazione ed all'approvazione dei rispettivi piani di gestione dei deceduti in seguito agli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, con il concorso delle regioni/province autonome e dei comuni, secondo quanto riportato nei punti precedenti.

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 19 luglio 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2268

ALLEGATO

Contenuti di sintesi della
«Interpol Disaster victim identification guide 2018»

La «Interpol Disaster victim identification guide 2018» è un documento che illustra i principi generali (organizzativo-operativi, deontologici ed etici, di cooperazione e di professionalità), la struttura di Comando DVI (comando, coordinamento, collegamento e direzione), le figure professionali necessarie e lo standard procedurale dell'attività tecnico-operativa DVI nell'ambito dell'articolato meccanismo di risposta al *mass disaster*. Tale standard prevede quattro fasi:

fase 1 - scena. La scena del *mass disaster*, una volta attenuatasi la risposta immediata all'emergenza, è valutata da esperti DVI, in coordinamento con il personale di polizia scientifica impiegato nel sopralluogo, per una serie di elementi: ampiezza della scena; rischi ed ogni altro fattore analogo; condizione e potenziale numero dei resti umani; quantità di pertinenze da trattare e probabile durata dell'attività; strutture medico legali e personale per la risposta; traslazione dei resti umani. Valutata la scena, gli esperti DVI partecipano ad un *briefing pre-intervento*, finalizzato a garantire che la scena sia gestita in modo ottimale per le finalità DVI, e ad un *debriefing* focalizzato sui resti umani, le repertazioni d'interesse DVI ed i *report* stilati dai responsabili dei recuperi dei corpi o dei resti;

fase 2 - *post mortem* (PM). Tutti i resti umani recuperati al termine della fase 1 devono essere processati, esaminati e conservati in una struttura (fissa o campale o di edilizia civile) selezionata per l'operazione ed adattata a sito temporaneo PM, in attesa dell'identificazione formale. In tale fase si effettuano specifiche procedure identificative tra cui: l'ispezione esterna del corpo o dei resti umani (compreso l'esame dentario per il quale è ottimale la presenza dell'odontologo forense), degli indumenti e degli effetti personali; i rilievi fotografici; il rilevamento delle impronte digitali e palmari; il campionamento del DNA; l'autopsia, ove disposta dall'autorità giudiziaria. Tutte le informazioni PM ottenute durante questa fase sono annotate su apposite schede PM. La procedura prevede anche una sequenza di sigle da apporre sui contenitori dei corpi o dei resti, che variano in relazione alla fase procedurale effettuata;

fase 3 - *ante mortem* (AM). Il processo di acquisizione dei dati AM, finalizzato a raccogliere tutti i dati identificativi delle persone scomparse a seguito del *mass disaster*, da confrontare con i dati delle vittime, può risultare complesso in quanto l'attività prevede anche l'intervista a famiglie, parenti o amici per ottenere informazioni sufficienti su una persona cara potenzialmente deceduta. Gli operatori impiegati in questa fase, inoltre, potrebbero aver bisogno di collegamenti con altre istituzioni e/o agenzie extranazionali, per ottenere dati AM da località remote. Inizialmente la fase AM focalizza le sue attività sullo sviluppo di una lista di persone scomparse che viene creata in base ad una serie di meccanismi (segnalazioni di famiglie e parenti, liste passeggeri, ecc.). A seguito del ricevimento e dell'organizzazione di quei rapporti riguardanti persone scomparse, si costituiscono nuclei di intervistatori e/o investigatori con la funzione di raccogliere descrizioni dettagliate di ogni persona scomparsa potenziale vittima, compresi dettagli specifici (effetti personali, indumenti o altri oggetti di proprietà, dati dentali e medici, radiografie, fotografie, DNA, impronte digitali). Tutte le informazioni ottenute durante questa fase sono annotate su apposite schede AM;

fase 4 - *reconciliation*. La funzione della riconciliazione è quella di abbinare i dati riportati nelle schede PM con i dati riportati nelle schede AM al fine di identificare i defunti. Nei casi in cui siano disponibili identificatori primari (impronte digitali, DNA, dati odontologici) sono soddisfatti gli standard ottimali per l'identificazione. Questa fase è propedeutica alla restituzione del corpo e di eventuali effetti personali alle famiglie, previa emissione del certificato di morte e nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.

22A05586

